COMUNE DI ROVIGO

SETTORE EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, PRIVACY E PROTOCOLLO INFORMATICO, RISORSE UMANE, GARE APPALTI E CONTRATTI, COMMERCIO SUAP E AA.PP., AUTORITA' URBANA DI ROVIGO

UNITA' SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Franceschetti Devis

DETERMINAZIONE N. 2045 DEL 09/06/2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA) DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE DI ROVIGO ALL'OPERATORE ECONOMICO TELECOM ITALIA S.P.A. - CIG: B71B41D809

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 04.03.2021 esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 29.07.2019;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità T.U.O.EE.LL.);
- il Decreto del Sindaco n. 43 del 11.11.2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24,12,2024, con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "*Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare*" al Dott. Marco Plechero e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento, così come modificato con Decreto del Sindaco n. 7 del 11.02.2025;
- l'art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 76 del D. Lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*" (d'ora innanzi anche solo "*Nuovo Codice*") che disciplina i presupposti e le condizioni per poter procedere con l'aggiudicazione di appalti pubblici attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2024 con cui è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, la relativa nota di aggiornamento ed il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e successive variazioni;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 08.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2025, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027, e successivi aggiornamenti;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1378/2022 il Comune di Rovigo ha aderito alla Convenzione Consip denominata "Telefonia mobile 8", aggiudicata a Telecom Italia S.p.A., ed ha conseguentemente migrato le SIM voce, dati, i dispositivi ed i servizi collegati alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 7" per garantire la continuità del servizio stesso;
- la suddetta Convenzione, inizialmente in scadenza il 16.11.2022, è stata successivamente oggetto di alcune proroghe; da ultimo il Comune di Rovigo ha chiesto e ottenuto, nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione, la proroga tecnica, di cui ha dato atto e ha proceduto ad impegnare le risorse necessarie con determina n. 4317/2023;

Considerato che:

- in data 16.11.2023 è stata attivata la nuova Convenzione "Telefonia mobile 9 – Lotto unico", stipulata da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Vodafone S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto, per l'erogazione di servizi di telefonia mobile in favore delle Amministrazioni, della durata di 24 mesi con scadenza prevista il giorno 15.11.2025, data oltre la quale non sarà più possibile emettere nuovi ordini e/o acquisti successivi ed atti modificativi, eventualmente prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi da parte di Consip;
- nella suddetta Convenzione di "Telefonia mobile 9" viene specificato:
 che i contratti attuativi di fornitura della Convenzione avranno ciascuno durata contrattuale minima pari a 24 mesi (o fino alla scadenza della Convenzione, se successiva), decorrenti dal giorno in cui sono state consegnate ed accettate le SIM, sono state attivate le utenze con l'applicazione del piano tariffario e delle configurazioni prescelte e sono stati consegnati ed accettati gli eventuali terminali radiomobili richiesti;
 che attraverso la succitata Convenzione è possibile acquistare una nuova attivazione e/o migrazione di utenze mobili in abbonamento e/o ricaricabili, con tipologie pacchetti solo dati (tipo D) oppure voce e dati (tipo P) oppure Premium, i cui piani tariffari sono rispettivamente riportati nell'Allegato alla Convenzione denominato "Corrispettivi e tariffe".

Preso atto, pertanto, che l'adesione alla nuova Convenzione Consip "Telefonia mobile 9" comporta il passaggio ad un gestore telefonico diverso dall'attuale, l'attuazione di un piano di migrazione delle utenze comunali relative alle linee mobili, la sostituzione di tutti i dispositivi mobili (cellulari, smartphone, tablet, router LTE), la sostituzione di tutte le SIM Card presenti presso gli impianti ed apparecchiature installati sul territorio comunale, nonché l'applicazione dei nuovi piani tariffari previsti in quest'ultima;

Considerato che la sostituzione fisica delle SIM Card presso i vari impianti ed apparecchiature comunali richiede necessariamente l'intervento delle ditte specializzate nel settore, che hanno provveduto all'installazione dei suddetti dispositivi o che si occupano della relativa manutenzione ordinaria, al fine di eseguire correttamente tali operazioni, provvedendo alla loro riconfigurazione ed al relativo collaudo con verifica di regolare funzionamento.

Valutato pertanto che:

- l'individuazione di un gestore telefonico diverso da quello attuale è per l'Ente assai dispendioso in termini di impiego di tempo e di risorse umane, in quanto si deve procedere con la sostituzione di tutte le SIM Card, la migrazione delle utenze, l'acquisto e la sostituzione di tutti gli smartphone, tablet e router 4G, la configurazione degli apparati e le attività conseguenti, compresi tutti gli atti amministrativi e gestionali necessari, con tempi di realizzazione indeterminati;
- le criticità tecniche, in particolare su numerazioni solo dati, potrebbero portare ad interruzioni di servizio in apparati legati alla sicurezza di immobili, o sugli apparati di Videosorveglianza e Sicurezza le quali richiedono analisi puntuale e capacità di intervento tempestiva;
- il passaggio ad un diverso gestore telefonico comporta oneri di spesa a carico dell'Amministrazione Comunale ulteriori rispetto ai soli costi del servizio di telefonia mobile.

Si è provveduto a contattare a tal fine l'attuale gestore telefonico Telecom Italia S.p.A., con sede legale a Milano, Via Gaetano Negri, 1, C.F./P.IVA 00488410010, il quale si è reso disponibile a stipulare un nuovo contratto negoziato per la prosecuzione dell'attuale servizio di telefonia mobile con il mantenimento delle SIM Card e dei dispositivi attualmente in uso al Comune di Rovigo, a condizioni migliorative rispetto alle tariffarie esistenti;

Rilevata pertanto che, per le motivazioni espresse in precedenza, l'indiscutibile convenienza da parte del Comune nel mantenere le SIM Card e i dispositivi mobili attualmente in uso, mediante adesione ad un nuovo contratto di telefonia mobile con l'attuale operatore telefonico Telecom Italia S.p.A. anziché procedere all'adesione alla nuova Convenzione Consip "Telefonia Mobile 9" con diverso operatore, garantisce altresì il perseguimento del c.d. "principio del risultato" di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 in quanto viene attuato il principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità perseguiti nell'interesse della comunità;

Ritenuto quindi di aderire al nuovo contratto negoziato proposto da Telecom Italia S.p.A. per la durata di 24 mesi, oltre ad eventuale opzione di proroga di 12 mesi;

Rilevato che, fermo restando quanto già evidenziato dettagliatamente in precedenza, il suddetto operatore economico è stato individuato per le seguenti motivazioni:

- per le ragioni di continuità tecnica con le prestazioni già rese in precedenza sugli impianti ed apparecchiature comunali;
- in quanto soggetto in grado di formulare un'offerta di valore economico analogo alle Convenzioni Consip succitate (nel caso di specie, il prezzo proposto è inferiore a quello dell'attuale Convenzione Consip "Telefonia Mobile 8");

Constatato che è possibile derogare al principio di rotazione disciplinato all'art. 49 del nuovo Codice degli appalti D. Lgs. 36/2023 per le seguenti motivazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo:

- particolare struttura del mercato: la nuova Convenzione "Telefonia Mobile 9" stipulata tra Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Vodafone S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara, non risulta più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale rispetto al contratto negoziato del servizio di telefonia mobile con l'attuale operatore telefonico;
- grado di soddisfazione maturato alla conclusione del precedente rapporto contrattuale: l'attuale operatore telefonico si è dimostrato soggetto in grado di fornire servizi adeguati alle esigenze dell'amministrazione comunale, con adeguate competenze tecniche, tempestività nel soddisfacimento delle richieste, chiarezza e completezza nelle risposte.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Nuovo Codice, ed in relazione

ai criteri enucleati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, n. 318/2016, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei Principi di cui al Libro I – Parte I – Titolo I del Nuovo Codice;

Appurato che:

ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'art. 1 del medesimo Nuovo Codice;

in tema di imposta di bollo, a mente dell'art. 18, comma 10, del Nuovo Codice, a carico dell'affidatario, si debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice;

Verificato che, seppur sussistendo l'obbligo di aderire alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, ovvero di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, il servizio reso oggetto di convenzione ad oggi attiva non risulta idoneo al soddisfacimento dello specifico bisogno di questa Amministrazione per mancanza di caratteristiche ritenute essenziali e che con il presente affidamento si intende conseguire (in termini deliberazione Corte dei Conti Emilia Romagna n. 286/2013/par, Corte dei Conti sez. controllo Liguria n. 14/2016, Corte dei Conti sez. Emilia Romagna n. 38/2016/par; Corte dei Conti sez. controllo Emilia Romagna n. 88/2017);

Considerato che l'operatore economico, in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, è tenuto agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ed a quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 26/09/2024 e ss.mm che si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo – delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione; la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto;

Dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Dirigente firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il soggetto che ha condotto l'istruttoria oggetto del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Dato atto che, in forza dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato I.2 al Nuovo Codice, la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

Considerato che la progettazione della prestazione in oggetto è stata affidata, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Nuovo Codice, al Sig. Devis Franceschetti;

Ritenuto di:

- individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, il Sig. Devis Franceschetti;
- affidare la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice e sulla base

di quanto previsto nell'Allegato II.14 al medesimo Codice, al Sig. Devis Franceschetti;

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- il *fine* che si intende perseguire con il contratto è la stipula di un contratto per la gestione della telefonia mobile del Comune di Rovigo;
- *l'oggetto* della procedura riguarda la prosecuzione dell'attuale servizio di telefonia mobile con il mantenimento delle SIM Card e dei dispositivi mobili attualmente in uso;
- *la forma* del contratto: mediante documento di stipula in MePA;
- *le modalità di scelta del contraente*: procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Nuovo Codice;
- *requisiti speciali in capo all'appaltatore*: non previsti;
- *la durata dell'appalto*: 24 mesi;
- *le opzioni*: eventuale opzione di proroga di 12 mesi;
- *il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice)*: 26.400,00 euro oltre IVA 22% per i 24 mesi;
- *l'imposta di bollo (Allegato I.4 Nuovo Codice)*: esente per contratti di importo inferiore a 40.000 €;
- *sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM)*: non prevista;
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:

- il Codice Identificativo Gara (smart CIG) n. B71B41D809;
- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) n. 64212000-5;

Accertata la regolarità contributiva della ditta in questione, come da attestazione Durc in corso di validità - protocollo INAIL_48999435 (scadenza validità 07.09.2025);

Dato atto che, a tal fine, in data 23/05/2025 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato alle ore 12:00 del giorno 30/05/2025), avvalendosi della piattaforma telematica Mepa di Consip s.p.a., è stata attivata una trattativa diretta con richiesta di offerta (codice identificativo della procedura: TD 5387934) per l'affidamento in parola con l'operatore economico Telecom Italia S.p.A., con sede legale a Milano, Via Gaetano Negri, 1, C.F./P.IVA 00488410010;

Vista l'offerta n. 2411562 ricevuta in data 29/05/2025 dall'operatore economico interpellato in cui è prevista una spesa così dettagliata:

	Importo complessivo	**IVA**	**TOTALE**
Servizio di telefonia mobile	€ 24.113,76	€ 5.305,03	€ 29.418,79

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare all'operatore economico Telecom Italia S.p.A., con sede legale a Milano, Via Gaetano Negri, 1, C.F./P.IVA 00488410010 l'appalto in parola per un importo di euro 24.113,76 oltre IVA, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Atteso che i termini dilatori previsti dall'articolo 18, comma 3, dello stesso decreto, non si applicano alla fattispecie di cui al presente appalto;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza

nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05.03.2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI che non sono stati riscontrati i suddetti rischi; pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Rilevato che, ai sensi dell'art 53 del D.lgs. 36/2023, la scrivente Amministrazione non ritiene necessario procedere alla richiesta della garanzia definitiva in quanto trattasi di affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, in considerazione dell'importo e delle altre semplificazioni previste dal codice per tali contratti;

Dato atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'art. 52, comma 1, del Nuovo Codice;

Vista altresì la Relazione di Progetto sottoscritta dal RUP e qui allegata come parte integrante;

Visto il Capitolato tecnico allegato parte integrante al presente atto;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009;

Atteso che, ai sensi dell'art.191, 1 comma, del TUEL, all'operatore economico saranno comunicati il numero del presente provvedimento e il numero dell'impegno con cui si farà fronte alla spesa in questione;

Richiamati, infine:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.O.EE.LL.;
- l'art. 1, commi 15 e 32, Legge n. 190/2012, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nei siti *web* istituzionali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto ciò premesso e richiamato,

D E T E R M I N A

1) DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990.

2) DI ADERIRE, per le motivazioni esposte in premessa, alla proposta di nuovo contratto negoziato mobile, stipulato mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023,

per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione del medesimo, oltre ad eventuale opzione di proroga di 12 mesi, con la società Telecom Italia S.p.A. per la fornitura dei servizi indicati in premessa.

3) DI AGGIUDICARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta Telecom Italia S.p.A., con sede legale a Milano, Via Gaetano Negri, 1, C.F./P.IVA 00488410010, verso il corrispettivo di euro 24.113,76, ai quali si aggiungono euro 5.305,03 per IVA, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in parola.

4) DI DARE ATTO che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'art. 52, comma 1, del Nuovo Codice.

5) DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità	Capitolo	Descrizione	Piano dei conti	Importo
2025	100130/1330	Utenze telefoniche	U.1.03.02.05.002	€ 8.580,48
2026	100130/1330	Utenze telefoniche	U.1.03.02.05.002	€ 14.709,40
2027	100130/1330	Utenze telefoniche	U.1.03.02.05.002	€ 6.128,91

6) DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro a zero.

7) DI EVIDENZIARE che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente smart CIG: B71B41D809.

8) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a) sub 2, del D.L. n. 78/2009, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 7, e dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

9) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che avverrà entro 30 giorni dalla data del presente affidamento, come previsto dall'art. 55, co. 1, del D. Lgs. 36/2023.

10) DI ESTENDERE all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso la Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, co. 3, del D.P.R. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Atti generali*" del sito internet istituzionale del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it).

11) DI DEMANDARE al RUP:

 a) anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

 b) tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del medesimo decreto 36/2023;

 c) la pubblicazione e trasmissione delle risultanze della presente procedura e dei dati richiesti nella fase esecutiva del contratto, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 32, della Legge 190/2012.

12) DI INFORMARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale